

Assicurazione Multirischio Abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Italiana Assicurazioni S.p.A.  **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

Prodotto Protezione Casa

Ed. 01/2019 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua.

Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia

Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it -

E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 601 milioni di euro, di cui 58 milioni di euro relativi al capitale sociale e 543 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 340,9 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 153,4 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 912,1 milioni di euro;
- solvency ratio: 267,60%.

Al contratto si applica la legge italiana.





Che cosa è assicurato?

SEZIONE INCENDIO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'assicurazione è prestata entro il limite di somme assicurate e massimali fissi indicati in polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con aumento di premio.

SEZIONE FURTO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'assicurazione è prestata entro il limite della somma assicurata fissa indicata in polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con aumento di premio.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'assicurazione è prestata entro il massimale fisso indicato in polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con aumento di premio.



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE INCENDIO

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi i danni:

- ✗ di smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ✗ alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato lo scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici e elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ✗ subiti da merci in refrigerazione per effetto della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ✗ indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle somme assicurate.

Inoltre:

- ✗ relativamente agli eventi atmosferici sono esclusi i danni causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, gelo e sovraccarico neve (anche se conseguenti ad eventi rientranti nell'assicurazione) e i danni subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e serramenti e da lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;



✗ relativamente agli eventi sociopolitici sono esclusi i danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrata.
SEZIONE FURTO
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi i danni: ✗ causati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto o della rapina.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi i danni: ✗ da furto; ✗ derivanti dalla proprietà e circolazione e uso di veicoli, aeromobili e natanti; ✗ alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà degli assicurati; ✗ da eventi nucleari; ✗ in qualsiasi modo connessi ad amianto.

 Ci sono limiti di copertura?
SEZIONE INCENDIO
! Relativamente agli eventi atmosferici sono compresi i danni verificatisi all'interno di fabbricati e al loro contenuto purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli agenti atmosferici. ! È prevista una franchigia fissa per ogni sinistro di euro 250. ! Relativamente alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro è previsto un limite del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo di euro 1.500. ! Relativamente a gioielli e preziosi è previsto un limite di indennizzo di euro 2.500.
SEZIONE FURTO
! Relativamente al furto la garanzia è operante a condizione che l'autore dello stesso abbia violato le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli e altri arnesi oppure per vie diverse da quella ordinaria che richiedano il superamento di ostacoli e ripiani o infine in modo clandestino con asportazione dei beni a mezzi di chiusura operanti. ! In caso di sinistro le somme assicurate e relativi limiti di indennizzo vengono ridotti fino al termine del periodo di assicurazione previsto di un importo uguale a quello del danno indennizzabile senza corrispondente restituzione del premio. ! È prevista una franchigia fissa per ogni sinistro di euro 250. ! Sono previsti i seguenti scoperti: - 20% in caso sia assicurato un fabbricato isolato, una villa unifamiliare o bifamiliare (ciascuna con proprio accesso dall'esterno); - 20% in caso di furto avvenuto attraverso mezzi di chiusura non idonei; - 20% in caso di furto avvenuto utilizzando impalcature installate successivamente alla data di decorrenza del contratto di assicurazione. ! Sono previsti i seguenti limiti di indennizzo: - euro 2.500 per ogni singolo oggetto pregiato; - euro 1.500 per gioielli e preziosi; - euro 500 per guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
! È prevista una franchigia fissa per ogni sinistro di euro 250.





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

SEZIONI INCENDIO e FURTO	
Cosa fare in caso di sinistro	Denuncia di sinistro: Il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista
	Prescrizione: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Pagamento del sinistro: Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
Cosa fare in caso di sinistro	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione all'Agenzia a cui è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista
	Prescrizione: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.



Quando e come devo pagare?

Premio	È possibile scegliere di indicizzare il premio, in tal caso si fa riferimento all'indice
--------	--



	ISTAT dei prezzi al consumo. Il premio può essere pagato o in un'unica soluzione o in più rate. In caso di frazionamento diverso da annuale le rate vanno pagate alle scadenze stabilite con una tolleranza di quindici giorni. Il premio è comprensivo di imposte.
Rimborso	Secondo quanto disposto dall'art. 1896 del Codice Civile, se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto e dopo l'inizio di efficacia dello stesso, il contratto si scioglie, ma Italiana Assicurazioni può richiedere il pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non sia stata comunicata. Se il rischio cessa dopo la conclusione del contratto, ma prima che questo abbia iniziato a produrre effetti il contratto si scioglie e l'assicuratore ha diritto solo al rimborso delle spese.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione, fatta eccezione per i contratti stipulati a distanza per i quali il Contraente può recedere dallo stesso inviando una raccomandata A/R ad Italiana Assicurazione entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto.
Risoluzione	Se l'assicurazione è connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento e il premio è stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto con rimborso della parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a persone fisiche o giuridiche che siano proprietari o locatari di immobili adibiti a civile abitazione per la copertura dei danni materiali alle abitazioni e le richieste di risarcimento per i danni che l'assicurato o i suoi familiari possono causare ad altri nell'ambito della vita privata.



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 28,09% dei premi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	I reclami vanno inoltrati per iscritto a: - Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano – Numero Verde 800.10.13.13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.39717001 – E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it



	La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o in caso di risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità: - via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, - via fax 06.42133353 oppure 06/42133745 - via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo. Info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Si effettua tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Commissione di Garanzia dell'Assicurato: Gli Assicurati di Italiana Assicurazioni hanno la possibilità di ricorrere ad un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" a tutela dei propri diritti in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione, Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.italiana.it Liti transfrontaliere: In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

